

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 95

OGGETTO: Disciplinare "Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 9 DIC. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

96



(ISEE)", che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che istituisce, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge che riconosce la predetta misura ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al richiamato articolo 2 in combinato disposto con quelle di cui all'articolo 3, comma 13, stabiliscono la disciplina dei predetti requisiti, inerenti, in particolare, alla situazione patrimoniale nonché al godimento di beni durevoli, oltre che allo stato detentivo o di condannato o di ricovero di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

Tenuto conto, altresì, che l'articolo 5, comma 3, del D. L. 4/2019, prevede che l'Inps, ai fini del riconoscimento del beneficio "Rdc", verifichi il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti la misura, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi nonché acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dagli archivi delle amministrazioni titolari dei dati, con particolare riferimento all'Anagrafe tributaria, al Pubblico registro automobilistico e alle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati;

Considerato che la medesima disposizione di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, prevede che *"...Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati"*;

Rilevato che è sorta la necessità di procedere anche successivamente all'erogazione della misura "Rdc" alla verifica della permanenza dei requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio mediante l'acquisizione delle predette informazioni pertinenti disponibili negli archivi delle amministrazioni titolari dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", che prevede, al comma 2, che: *"qualunque dato*



trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto D. Lgs. n. 101 del 2018;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 inerente alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Vista la nota del 20 novembre 2020, con cui l'INPS ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali lo schema di provvedimento per l'acquisizione - ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - delle informazioni necessarie per la concessione della misura del reddito di cittadinanza;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 231 del 26 novembre 2020;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegato disciplinare "Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26", che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico

Disciplinare "Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"

Individuazione delle tipologie di dati, modalità di acquisizione e misure a tutela degli interessati.

Articolo 1

Oggetto

Il presente Disciplinare regola, ai fini del riconoscimento del beneficio Rdc e della correlata verifica del possesso dei requisiti d'accesso, l'acquisizione delle informazioni necessarie disponibili negli archivi delle amministrazioni titolari dei dati (di seguito, Amministrazioni), senza maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento al Pubblico Registro Automobilistico, all'Anagrafe Tributaria e alle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati.

Il presente Disciplinare definisce, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.

Articolo 2

Tipologie di dati

Per acquisire le informazioni di cui all'art. 1 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, l'INPS, con riferimento a tutti i componenti dei nuclei familiari beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza, attiva i seguenti flussi:

A) Acquisizione presso la banca centrale del Pubblico Registro Automobilistico

1. L'INPS invia all'ACI i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare maggiori di età, con indicazione della data di presentazione della domanda.
2. ACI restituisce all'INPS i nominativi e i codici fiscali dei componenti del nucleo intestatari a qualunque titolo o aventi piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, con l'indicazione di targa, tipo veicolo, cilindrata, data di immatricolazione, provenienza e data atto di proprietà, esclusi i riferimenti ad autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

B) Acquisizione presso Agenzia delle Entrate

1. L'INPS invia ad Agenzia delle Entrate i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, aggregati per codice identificativo della domanda e con indicazione della data di presentazione della stessa.



2. Agenzia delle Entrate restituisce all'INPS i dati relativi al patrimonio immobiliare del nucleo (valore catastale dell'immobile, comune di ubicazione e codice fiscale del proprietario) nei soli casi in cui il valore superi quello di legge.

C) *Acquisizione dal Ministero della Giustizia*

1. L'INPS invia al Ministero della Giustizia i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare di età non inferiore a 14 anni, con indicazione della data di presentazione della domanda.
2. Il Ministero della Giustizia restituisce all'INPS i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare:
 - sottoposti, al momento della presentazione della domanda, a misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell'arresto o del fermo;
 - cui siano state comminate condanne definitive, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del D. L. n. 4/2019;
 - che si trovino in stato detentivo.

D) *Acquisizione presso altre Amministrazioni (Regioni e Province autonome)*


1. L'INPS invia all'Amministrazione di residenza competente (Regione o Provincia autonoma) i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, con indicazione della data di presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione competente (Regione o Provincia autonoma) restituisce all'INPS i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare che si trovino ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, con indicazione della data di inizio del ricovero.

Articolo 3

Accesso alle informazioni

Le Amministrazioni rendono disponibili all'INPS i dati, secondo quanto previsto nel precedente articolo 2, così come risultano dall'interrogazione. A tal fine l'INPS trasmette, per i codici fiscali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, l'indicazione della data di presentazione della domanda di Rdc, quale riferimento temporale al quale deve essere effettuata la verifica di veridicità di quanto nella stessa autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I servizi di accesso ai dati nel rispetto delle disposizioni vigenti verranno disciplinati attraverso la stipula di apposite convenzioni dell'INPS con le singole Amministrazioni,



nelle quali verranno individuate anche le figure di riferimento di ciascuna delle parti per l'attuazione e la gestione del servizio di acquisizione dei dati.

Articolo 4

Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza

Le convenzioni di cui all'articolo precedente verranno sottoscritte adottando le misure di sicurezza indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393/2015 ed in linea, per quanto possibile, con il Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014, con il quale l'Autorità ha reso il parere favorevole in merito alla convenzione quadro predisposta dall'INPS per la fruibilità telematica delle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

In allegato al presente disciplinare si rappresentano criteri e misure di sicurezza che saranno adottati nell'ambito delle convenzioni con le singole Amministrazioni titolari dei dati di cui all'articolo 2.

Per quanto riguarda specificamente le informazioni e i dati riferiti al punto B dell'art. 2, si rinvia al disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015 e al provvedimento congiunto del Direttore Generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019.

I Titolari di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, adottano misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, per i diritti e le libertà delle persone fisiche, specificamente individuato con riferimento ai trattamenti oggetto del presente Provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Provvedimento è effettuato esclusivamente per le finalità di controllo di cui alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lett. b, punto 2, lett. c, punto 1 nonché lett. c-bis e dell'articolo 3, comma 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, avuto particolare riguardo all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge ed è determinato da soggetti qualificati quali Titolari del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, punto n. 7) del Regolamento UE 2016/679.

I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, sono effettuati – in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal predetto D. Lgs. n. 101/2018 -

esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nelle citate disposizioni di cui al D. L. n. 4/2019 e poste alla base del presente provvedimento ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE 2016/679.

I dati relativi alla verifica dei requisiti saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione dei benefici, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse.

I dati identificativi trasmessi dall'INPS alle Amministrazioni ai sensi del precedente art. 2 sono trattati dalle medesime esclusivamente al fine di restituire le informazioni richieste per il controllo oggetto del presente Disciplinare. Dette Amministrazioni adottano adeguate misure per scongiurare la divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali ricevuti dall'INPS, assicurando che gli stessi non siano comprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e procedono alla conservazione delle informazioni per il solo tempo strettamente necessario alla fornitura dei riscontri all'INPS.

Appena trasmessi i predetti riscontri, le Amministrazioni procedono alla cancellazione dei dati ricevuti dall'INPS.

L'INPS e le Amministrazioni, nei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Per l'INPS l'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS:

INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma;

PEC: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 29 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascun Titolare, pertanto, provvede, sotto



la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

Articolo 6

Informativa agli interessati

L'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ha reso agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati già attraverso il modulo di domanda del beneficio Rdc, approvato con parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con Provvedimento n. 82 del 29 marzo 2019.

Articolo 7

Violazioni di dati

I Titolari di cui all'articolo precedente comunicheranno tempestivamente le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, ciascuno possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

ALLEGATO 1 – MISURE DI SICUREZZA

Gli scambi informativi con le amministrazioni coinvolte sono instaurati in modalità S-FTP o FTPS sulla base degli accordi stabiliti nell'ambito delle convenzioni con ciascuna amministrazione.

Di seguito si rappresentano le misure di sicurezza adottate per le modalità previste.

Trasferimento dati via S-FTP / FTPS

a) Modalità di fruizione

I trasferimenti massivi sono garantiti esclusivamente tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s)) che prevede la modalità "Client/Server" con il front-end del sistema INPS per prelevare o inviare i flussi oggetto di scambio.

b) Regole di sicurezza

1. Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso il processo di seguito descritto.

La connessione con il Server Pubblico dell'Istituto avverrà con lo scambio delle chiavi/certificati di crittografia e utilizzando le credenziali di accesso (utenza e password) che verranno fornite dal responsabile dell'infrastruttura di trasferimento dati dell'INPS ai referenti dell'amministrazione esterna.

2. Tracciamento degli accessi

L'Istituto conserverà traccia, per ogni trasferimento di dati, di tutte le operazioni effettuate con le credenziali rilasciate.

3. Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico dell'amministrazione esterna specificatamente abilitato a raggiungere attraverso i firewall dell'INPS il server dell'Istituto.

4. Criteri di protezione delle informazioni

A garanzia della integrità, riservatezza e non ripudiabilità dei dati, si prevede di adottare algoritmi di cifratura delle informazioni oggetto degli scambi informativi basati sull'utilizzo di certificati digitali e la firma digitale dei flussi oggetto di scambio.